

# COMUNE DI CALTIGNAGA

## Provincia di Novara

Deliberazione n. 13

### VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
MERCALLI Antonio	X	
CIRCOSTA Michele	X	
PECI Carlo	X	
MAGLIANO Manuela	X	
QUAGLIA Stefano	X	
GALLI Mauro	-	X
PASQUINO Marcella	X	
GIORIA Angelo	-	X
BELLINI Giuseppe	-	X
TACCA Federico Cesare	-	X
CARMAGNOLA Matteo	-	X
TOTALE	8	5

Assenti giustificati: Galli Mauro

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) ;

**Visto** l'art. 4 del D.L. 2 MARZO 2012, N.16 convertito in L.26 aprile 2012, n.44;

**Viste** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1 commi 161/170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**Visto** l'art. 13 c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c.6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997 anche per l'IMU;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Viste** le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

- alla lettera f) la previsione di una riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- alla lett. g) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art.13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato al comune.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9 bis, del D.L.201/2011 e dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, le aliquote dell'imposta municipale propria sono modulabili come segue:

### 1) ALIQUOTE DI BASE : 0,76 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; ( la diminuzione non opera per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D);

### 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

**Dato** atto che :

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

- l'art. 1, comma 169 della L.296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- con D.L. 31 agosto 2013, n. 102 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

- il medesimo decreto ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, ed ha introdotto altre disposizioni in materia di Imu;

- ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis, del D.L. 201/2011:

"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, sentita l'ANCI. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs 14marzo 2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102:

" 2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13 - bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle aliquote e delle detrazioni, nonché i

regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune."

CONSIDERATO che :

-le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Caltignaga hanno subito una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dai numerosi interventi normativi, tra cui l'art. 14 del D.L. 78/2010 l'art. 28 comma 7 , del D.L. 201/2011 e l'art. 16, comma 6 , del D.L. 95/2012;

- nell'anno 2012 si è potuto sopperire ai tagli con un aumento delle aliquote IMU per alcune categorie di immobili e precisamente i fabbricati di cat. D e le aree edificabili, terreni agricoli, e negozi/botteghe;

- le risorse assegnate nel 2013 hanno subito una ulteriore riduzione per effetto dei tagli pluriennali disposti dal D.L. 95/2012 e del taglio aggiuntivo previsto dall'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011;

- la soppressione della riserva dello Stato, prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, fa sì che l'intero gettito IMU ad aliquota di base sia di competenza dei Comuni ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. L'eventuale differenza di gettito a favore del Comune è però compensata dal fondo di solidarietà comunale istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b) della L. 228/2012, tenendo conto in particolare dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base. Ciò significa saldi pressochè invariati per il bilancio comunale, con la conseguenza, come prudenzialmente interpretato da esperti anche ministeriali, che tutto il maggior gettito IMU ad aliquota base come sopra determinato, debba essere trasferito allo Stato per alimentare il fondo solidarietà;

- che la consistenza del fondo solidarietà per ciascun Comune doveva essere definita con D.P.C.M. da emanare entro il 30 aprile 2013 , ma che ad oggi tale decreto non è ancora stato approvato;

- nelle more dell'emanazione del citato decreto, stante l'esigenza di valutare le eventuali manovre sulle aliquote IMU, si deve prevedere lo stanziamento tra le spese correnti del bilancio di previsione 2013 a titolo di " Trasferimento allo Stato per il fondo di solidarietà comunale" di un importo tale da neutralizzare i maggiori proventi IMU ad aliquota di base e considerare gli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali.

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi elevando per alcune categorie di immobili l'aliquota ordinaria base.

VISTO il vigente regolamento per l'IMU approvato con deliberazione del C.C N. 22 del 1.10.2012

Si propone quanto segue:

Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 :

ALIQUOTA altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale 0,90 per cento

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato;

**Visto**, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del settore finanze;

**Visto** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Con voti** unanimi resi nei modi e nelle forme di legge:

#### DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2013, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria :

a) ALIQUOTA altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale 0,90 per cento

2. DI CONFERMARE per l'anno 2013, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue:

a) Abitazione principale e pertinenze: 0,4 per cento;

b) Fabbricati nella categoria D/10 e fabbricati rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola: 0,2 per cento.

c) Aree fabbricabili: 0,90 per cento;

d) Fabbricati nella categoria C/1 (negozi e botteghe): 0,86 per cento;

e) Terreni agricoli: 0,86 per cento;

f) Fabbricati nella categoria D e D5 : 0,96 per cento

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

4. DI DARE ATTO che tali aliquote saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Successivamente;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*f.to Dr.ssa Raffaella Garone*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---